



Assemblea ordinaria associazione OFFICINA DEL RIUSO A.P.S. ed e.t.s.

L'anno 2022, il giorno 22 dicembre alle ore 14, in seconda convocazione attraverso la piattaforma *Google Meet*, si è riunita l'assemblea dei soci di OFFICINA DEL RIUSO aps per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Approvazione delle modifiche allo Statuto secondo le indicazioni della Regione Emilia-Romagna
3. Varie ed eventuali.

La presidenza dell'Assemblea, a norma dello Statuto, è assunta dalla Presidente dell'Associazione, la quale, constatata la presenza di cinque soci, dichiara validamente costituita l'assemblea e propone il socio Scagliarini Simone come segretario verbalizzante: l'Assemblea approva all'unanimità.

Poiché per il punto 1 non ci sono comunicazioni, l'Assemblea passa all'esame del punto 2 all'ordine del giorno. Vengono illustrate le modifiche apportate allo statuto, secondo le indicazioni pervenute dalla regione Emilia-Romagna, già trasmesse ai soci via mail. Il riguardo, la presidente informa che due soci hanno fatto avere per posta elettronica il loro parere favorevole rispetto alle modifiche proposte.

Dopo un breve confronto in merito alle modifiche le stesse, queste sono approvate con il voto unanime dei presenti. Lo Statuto nel testo vigente alla luce delle ultime modifiche è allegato al presente verbale.

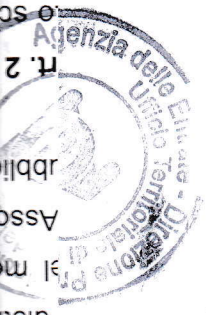
Non essendovi nulla da deliberare al punto 3 dell'odg e poiché nessun altro chiede intervenire, la presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 14:40.

La Presidente


Il segretario verbalizzante




EFIN
t. 1
L'ass
soci
argol
stitu
monta
disti
el m
Assc
bbili
n. 2
o sc
lla c
cmu
ono
educ
ucce
nter
gisia
nter
utili
2023
10/01/2023
Prot
Pelle
prom
genti
a
emico
Gian
r. emi



Il Funzionario
Alessandro Piasenti

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena
9 GEN. 2023
Registrazione n. 47
Data 3
Controparti e
ZERO (ESSENTE)
(Firma su delega del Direttore Provinciale)
(Carlo Caccarelli)

STATUTO

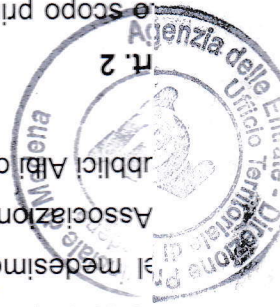
ASSOCIAZIONE OFFICINA DEL RIUSO A.P.S. ED E.T.S.

REVISIONATO PER ADEGUAMENTO AL R.U.N.T.S. 2022

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1

L'associazione OFFICINA DEL RIUSO – Associazione di Promozione Sociale (di seguito denominato "Associazione") costituita in data 18 MARZO 2018, con sede legale in Modena Via G.B. Verga n. 293 ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, ecosostenibile a carattere montario e democratico ed ha durata illimitata. Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita distribuzione anche indiretta di utili o di avanzzi di gestione. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di Pubblici Affari o Registri nei quali è iscritta.



Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale ed alla consapevolezza ecologica, civica e civile dei propri soci e dell'intera comunità.

Le attività prioritarie dell'Associazione:

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta, consapevole e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d'ignoranza, della lotta al consumismo allo spreco, alla scarsa consapevolezza ecologica, all'intolleranza, alla violenza, alla censura.

all'ingiustizia, alla discriminazione, al razzismo, all'emarginazione, alla solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'associazione, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, opera organizzando e promuovendo percorsi di consapevolezza ambientale e civica, quali in particolare:

<officine esperienziali> ovvero laboratori dove si possa, attraverso un attento allestimento del contesto, acquisire e/o far emergere maggiore consapevolezza sulle proprie potenzialità creative, di problem solving, di relazione con gli altri e con le cose;

percorsi che mettano in relazione ecosostenibile imprese, artigiani, commercianti e cittadini, in particolare, ma non solo, bambini e ragazzi;

percorsi di formazione per insegnanti, famiglie e cittadini all'interno dello spazio denominato <centro esperienziale> ed, a richiesta, in luoghi esterni (es. scuole, festival, fiere del settore coerenti con gli ambiti in cui opera l'associazione);

collaborazioni ed attività interne volte a diffondere la cultura e la pratica del benessere personale e della comunità attraverso un'alimentazione sana e rispettosa delle persone e dell'ambiente (quali ad esempio commercio equosolidale, km0, biologico).

L'associazione si occuperà altresì della creazione e del mantenimento in attività di un <centro esperienziale> che raccolga da aziende, laboratori artigiani, attività commerciali e pubblici esercizi, oggetti come fondi di magazzino, sfondi od eccedenze (anche qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184/bis, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e s.m.l.) da destinare ai progetti sociali e civici di cui sopra.

L'associazione intende agire all'interno dei principi di economia circolare ed economia solidale ai sensi delle Leggi regionali 5 ottobre 2015, n. 16 e 23 luglio 2014, n. 19.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art.85, comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Art.3

Oltre alle attività di cui all'art. 2 l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n.117/2017.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.



Art. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art.36 del Codice del Terzo Settore

I SOCI Art. 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dal titolare della responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o persona da questi delegata.

Art. 7

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione verificando che l'aspirante socio abbia i requisiti di cui all'art. 6. All'atto della richiesta, una volta effettuato il versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. Nel caso in cui l'ammissione sia stata delegata ad un consigliere, sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare alla prima riunione utile i nuovi ingressi e annotare il loro nominativo nel libro Soci. Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'organo di garanzia dell'associazione se nominato, in mancanza la decisione sul il ricorso è rimessa all'Assemblea dei Soci. Nel caso di diniego da parte del consigliere delegato a tesseramento la richiesta di ammissione a socio verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

Art. 8

I soci hanno diritto a: frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; discutere ed approvare i rendiconti ed eventuali regolamenti interni; discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto e, in assemblea, sulle questioni riguardanti l'Associazione; eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali; i soci minorenni possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 9

Il socio è tenuto a: rispettare lo statuto, il regolamento interno, le deliberazioni degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede; versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo; rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 10

La qualifica di socio si perde per: decesso o estinzione della persona giuridica o dell'ente; mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti dal Regolamento; dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; espulsione.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto o l'esclusione, per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; attentato, in qualunque modo, al buon andamento dell'Associazione; produzione di gravi disordini durante le assemblee; appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione; danneggiamento morale o materiale dell'Associazione, dei locali e delle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 12

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 11 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all'organismo di garanzia dell'Associazione, se nominato, in mancanza il ricorso va presentato al Presidente, che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile, quale decida nel merito.

Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 13

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da: beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; legati e lasciti diversi; fondo di riserva; partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dai contributi associativi;
- c) dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) da elargizioni, donazioni, legati e testamenti;
- f) da erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) da entrate da convenzioni;
- i) da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) da qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli E. T. S.

Art. 14

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 15

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva, mentre il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali. L'utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci. E' fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito utili o avanzzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

ORGANI SOCIALI

Art. 16

Sono organi sociali: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vicepresidente. Le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle sole spese inerenti all'incarico così come

da regolamento. **Art. 17**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci che siano iscritti a libro soci da almeno tre mesi ed abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti. Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca nell'eventuale sede almeno quindici giorni prima. Il Consiglio mette contestualmente in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione dei soci (e-mail, telefono ecc.).

L'Assemblea può svolgersi in presenza, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, oppure con modalità telematica. In questo caso la convocazione, oltre a quanto previsto nel comma precedente, indica il link e la piattaforma che i soci possono utilizzare per partecipare.

Art. 18

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo, per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 34 del presente Statuto, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

In tal caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, e delibera sugli argomenti indicati nella convocazione. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Tribunale

Art. 19

L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, non più di 1 socio.

Art. 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci, è necessaria, in seconda convocazione, la presenza, personale o a mezzo delega, di 1/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Art. 21

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal regolamento. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno dell'eventuale sede sociale e comunque agli atti, durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 22

L'Assemblea dei soci, convocata nei termini di cui al secondo comma dell'art. 17: approva le linee generali del programma di attività; approva il rendiconto economico e finanziario annuale, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali; delibera sulla previsione economica dell'anno sociale successivo; elegge e revoca i componenti degli organi sociali; approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo; elegge l'organo direttivo alla fine di mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; delibera sulla determinazione della quota associativa annuale; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni; delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. È composto da tre o cinque consiglieri eletti tra i soci da almeno tre mesi, purché maggiorenni. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, che convoca, in presenza o con modalità telematica tramite piattaforma, e presiede il Consiglio, ed il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono: convocare l'Assemblea; eseguire le delibere dell'Assemblea; formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale così come da art.14 e la relazione di missione; predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale; deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui sia stato delegato, con apposita delibera, uno o più consiglieri; proporre all'Assemblea dei soci la determinazione della quota associativa annuale e stabilire i termini entro cui deve essere versata; deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'art.11; predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea; stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali; curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Associazione o ad esso affidati; decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno tre volte all'anno. Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto di soli tre consiglieri per la validità della seduta occorre che siano tutti presenti.

E' da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art. 28

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Nel caso in cui uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino alla

scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.

Art. 29

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente, se nominato, ovvero al consigliere anziano.

Art. 30

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea dei soci, nei casi in cui sia obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 ovvero in forza di altra disposizione di legge, in forma monocratica. Esso deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, il suo mandato dura tre anni e può essere rinnovato.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle prescrizioni normative.

Art. 31

Il componente dell'organo di controllo ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 32

Le cariche di Consigliere e componente dell'organo di controllo sono incompatibili fra loro.

SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 33

La decisione motivata di scioglimento del Associazione deve essere presa con il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato dall'Assemblea, purché vi intervenga la maggioranza dei soci, con il voto del 3/4 dei presenti.

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad associazioni con finalità analoghe o ad altri Enti del Terzo Settore procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

E in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti.

